

SLITTA AL 31 MARZO IL TERMINE DELLA CONSEGNA DELLA CU

Tra le modifiche introdotte nell'iter di conversione del DL 193/2016, va segnalata quella relativa allo slittamento dal 28 febbraio al 31 marzo del termine per la consegna della CU al sostituto.

Il 31 Marzo è il termine entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare ai contribuenti-sostituiti la certificazione attestante (art.4 c.6-quater Dpr 322/98):

- l'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti;
- l'ammontare delle ritenute operate;
- l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.

Tale termine viene, **differito dal 28 febbraio al 31 marzo** dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Decorrenza: la nuova disciplina si applica dal 2017, ossia a partire dalle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016, che dovranno quindi essere consegnate entro il **31/03/2017**.

Resta ferma la scadenza del 7 marzo per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche al fine di acquisire i dati per mettere a disposizione le dichiarazioni precompilate entro il 15 aprile.

Non viene chiarita la questione concernente quali CU possono non essere inviate entro il 7 Marzo. A tal proposito si evidenziano i chiarimenti forniti dall'Amministrazione Finanziaria nelle CM 6/E/2016 e 12/E/2016, secondo cui l'invio delle CU che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata senza l'applicazione di sanzioni, anche oltre il 7 marzo ed entro il termine di invio dei quadri riepilogativi del 770.

Busto Arsizio, 12 dicembre 2016